

Osservazioni di Confimi Industria sullo schema di Decreto-legge recante misure urgenti per la crescita economica

1. **Proponiamo di valutare l'introduzione di una misura volta al rispetto dei termini di pagamento nel settore privato fra operatori (B2B).**

PROPOSTA PER AGEVOLARE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO
ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (COSTO ZERO PER L'ERARIO
PERCHE' LIMITATA AL B2B)



ROVESCiare IL PARADIGMA DI UN ORDINAMENTO CHE AGEVOLA I CATTIVI
PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI

Possibile testo della proposta

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, aggiungere la seguente norma:

“La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento che individui anche azioni mirate di verifica”.

La proposta, **a costo zero per l'Erario** poiché circoscritta al B2B, potrebbe agevolare l'attuazione di alcuni degli obiettivi indicati del “contratto per il governo del cambiamento” ed in particolare dei seguenti:

- rifondare il rapporto tra Stato e contribuente rivedendo i principi e i criteri che regolano l'agire dell'amministrazione;
- semplificazione degli adempimenti contabili.

La situazione attuale. Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) **oltre l'Iva (22%)**. Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all'Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

Iva sui fallimenti. La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C- 246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell'art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell'Iva se non a seguito di esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia attese fino a 10 anni sono indubbiamente troppi.

Iva sugli insoluti ordinari. Tranne nel caso di attivazione di procedure esecutive che risultino infruttuose il fornitore attualmente non può recuperare l'Iva già versata in base alla fattura emessa, ma non incassata a seguito dell'insoluto del cliente se non a seguito di complesse e costose procedure esecutive; quest'ultimo, nel frattempo, si è “finanziato” con la detrazione dell'imposta. Il

paradigma, anche nell'interesse erariale, andrebbe rovesciato. Sarebbe opportuno introdurre una **procedura di autogestione che, nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l'Iva)** monitorato dal Sistema di Interscambio Entrate-Sogei (fatturazione elettronica), consenta al fornitore di recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento **pena verifica tributaria mirata**; tale soluzione agevolerà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della perdita, come avviene oggi, a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

La proposta per la gestione degli insoluti attraverso la fatturazione elettronica

Attraverso la fatturazione elettronica potrebbe (finalmente) trovare soluzione il problema, per il fornitore, del recupero Iva sugli insoluti¹. Limitando tale possibilità al contesto B2B (cioè solo fra soggetti passivi Iva) **si ritiene non servano coperture erariali**.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)** alle **possibilità concesse dall'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE**, potrebbe essere delineata da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)² una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica magari da individuare con apposite codifiche) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno

¹ Come già osservato questa questione dovrà comunque essere affrontata dal legislatore in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in cui la Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16) ha spiegato all'Italia che 10 anni di attesa per verificare l'infruttuosità di una procedura concorsuale sono troppi.

² E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'attuale art. 26 comma 2.

che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc³;

- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in “*bonis*” e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6).

Eventuale rafforzamento della misura

Potrebbe anche essere valutata la possibilità che il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisca altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d), consentono infatti all'Agenzia di disporre di un archivio che evidenzi le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente (sarebbe nell'eventualità opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul cassetto fiscale del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno)⁴.

La procedura delle variazioni Iva può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'**effetto deterrenza**, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata “vigilanza” dell'Agenzia delle Entrate e, nell'eventualità, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

Consentire fin da subito il recupero al fornitore rovescerà l'attuale sistema che agevola i cattivi pagatori e si abbatte, invece, sui fornitori. Il rovesciamento di tale paradigma porterà i seguenti benefici:

- **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B),
- rimozione della paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga (ma deduce tutto ai fini fiscali) e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (ma deve pagare tutte le imposte);
- effetti positivi per il ciclo economico;
- effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; l'eventuale temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente, determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);
- **immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle Entrate** che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale o equivalenti) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

³ Si osservi, peraltro, che in tal ultima evenienza l'Erario non risulterà più inesorabilmente inciso della perdita erariale (come avviene oggi con il recupero a fine procedura) giacché potrà insinuarsi al passivo fallimentare godendo dei privilegi in sede di eventuali riparti. A regime, quindi, i benefici sarebbero significativi anche per le casse erariali.

⁴ Tale meccanismo potrebbe anche permettere di valutare un ritorno alla competenza per le imprese minori (in semplificata) sostituendo il nuovo (troppo complesso) regime improntato alla cassa con una più semplice lista in negativo nel quadro RG di redditi dei compensi/ricavi non incassati (e/o eventualmente costi pagati) che il contribuente intende differire al principio di cassa.

2. Obblighi di trasparenza sulle erogazioni ricevute dalle imprese (art. 1, comma 125-129, L.123/2017)

Dal 2019, con effetto sulla redazione dei bilanci 2018, entrano in vigore – fra le altre – le nuove disposizioni previste dall'art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che impongono alle imprese di evidenziare nella nota integrativa del bilancio gli importi relativi a “*sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere*” ricevuti da amministrazioni e società pubbliche.

Sanzione per l'inosservanza

La genericità della norma sta alimentando notevoli dubbi interpretativi, difficoltà applicative ed espone le imprese a seri rischi; l'inosservanza della disposizione, infatti, “*comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi*” al punto che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (comunicato stampa del 21/02/2019) ha paventato gli estremi per considerare – in presenza di clausola statutaria – l'approvazione lunga (180 gg anziché 120) del bilancio 2018.

Soglia di esonero

Gli obblighi informativi di cui sopra non sono obbligatori quando le citate sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti dal beneficiario siano non rilevanti ossia “*inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato*” (comma 127). Secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, direzione del Terzo Settore (circolare 2 del 11/1/2019), **detto limite va “inteso in senso cumulativo”**.

Decorrenza e dubbi

Il Consiglio di Stato (parere 01449/2018) ha precisato che, in assenza nella legge (in vigore dal 29/8/2017) di una disciplina retroattiva, non possa che convenirsi che l'introduzione degli obblighi decorra dal 2019 sulla rendicontazione/bilanci 2018 (non è chiara, tuttavia, la decorrenza per i soggetti con bilancio a cavallo d'anno).

Cassa, competenza o cos'altro?

Ciononostante **non mancano dubbi**, soprattutto in merito all'individuazione delle agevolazioni coinvolte, così come, più in generale, in merito al criterio di selezione temporale (con effetto anche ai fini della suddetta soglia di esonero) dell'erogazione da considerare in nota integrativa: (i) criterio di cassa/finanziario; (ii) criterio di competenza (su cui si fonda l'incidenza a conto economico della gran parte dei contributi); (iii) piuttosto che mera elencazione (in base alla concessione) non necessariamente legata pertanto all'incidenza economica in bilancio come potrebbe far supporre la possibilità (vedi a seguire) di richiamare la presenza di erogazioni attraverso l'elencazione presente sul RNA? Sulla questione si segnala che il Ministero del Lavoro (circolare 2, cit) ha indicato di utilizzare il criterio di cassa ma va osservato che la precisazione è stata fornita nel contesto degli obblighi di trasparenza del Terzo settore.

Rinvio al RNA

Con **la legge 11/02/2019, n. 12**, di conversione del D.L. n. 135/2019 (decreto semplificazione) è stata apprezzabilmente introdotta una disposizione che consente di rinviare l'elencazione degli aiuti oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) attraverso la dichiarazione in nota integrativa dell'esistenza degli stessi. **Per quanto apprezzabile la misura non è però sufficiente a superare le varie difficoltà**, vuoi perché detto registro è attivo solamente da agosto del 2017 (quindi potrebbe non contenere misure erogate in passato che ancora concorrono - per competenza - alla determinazione del reddito d'esercizio dei beneficiari), vuoi perché contiene essenzialmente solo gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* e non qualsiasi sovvenzione e, men che meno, gli “incarichi

retribuiti” o gli “altri vantaggi economici” non meglio definiti. Vigge poi una disciplina particolare per gli aiuti (come quelli fiscali) che non richiedono un atto formale di concessione per i quali è prevista la registrazione (da parte dell'Ente/Agenzia competente) nell'esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e per i quali non è chiaro se vi sia o meno l'obbligo (in quanto spesso misure “generalì” non selettive) di informativa.

Richieste e proposte
di Confimi Industria

Tutto ciò premesso, a giudizio di Confimi Industria, anche per l'effetto dei numerosi dubbi che richiedono prese di posizione ufficiali, è **opportuno introdurre** – quantomeno in una prima fase applicativa – **misure volte a scongiurare il rischio** che una non puntuale elencazione in nota integrativa da parte delle imprese riceventi **determini – nei fatti – la revoca di benefici regolarmente acquisiti dal punto di vista sostanziale**. Considerate le difficoltà non solo operative ma anche interpretative (in seno peraltro alle stesse Amministrazioni coinvolte) detta **sanzione** appare **eccessivamente severa oltre che inopportuna** in una fase in cui il Governo propone misure espansive a fonte dell'attuale fase di stallo/recessione. Per quanto possano essere in linea di principio importanti e condivisibili misure volte alla trasparenza, il rischio è che in questa fase (considerate anche le innumerevoli difficoltà che stanno affrontando in questi mesi gli operatori per effetto di novità quali fatturazione elettronica, esterometro, codice della crisi d'impresa, ecc) la misura in analisi si traduca nella spiacevole situazione (negativa per il rapporto di fiducia degli operatori) che verrebbe percepita come il gioco delle tre carte.

A tal riguardo Confimi suggerisce pertanto di valutare urgentemente modifiche normative volte a:

- individuare una moratoria nella prima fase applicativa o al limite di una sanzione formale fissa, applicabile una sola volta per periodo d'imposta, eventualmente differenziata per dimensione aziendale;
- precisare espressamente che l'obbligo informativo riguarda esclusivamente le misure la cui istruttoria è iniziata successivamente al periodo d'imposta in corso al 2017 non essendo pertanto sanzionabile l'eventuale mancata elencazione di agevolazioni istruite precedentemente ma che riflettono ancora effetti finanziari e/o economici nel 2018 o successivamente (si consideri, ad esempio, un contributo in conto impianti concesso nel 2016 la cui erogazione avviene nel periodo 2016-2021 e la cui imputazione economica è speculare all'incidenza dell'ammortamento del bene);
- precisare che le microimprese societarie (art. 2435-ter cc), le società di persone e le imprese individuali, in quanto non tenute a predisporre la nota integrativa, sono esonerate dagli obblighi di cui al comma 125;
- riconsiderare la soglia di irrilevanza (10.000 euro) con riferimento alla singola agevolazione e non in senso cumulativo almeno per il primo triennio applicativo (2018-2020).

3. Fattura elettronica e San Marino

Operazioni con San Marino

Si condivide l'articolo 11 dello schema di decreto per la crescita che si prefigge la rimodulazione – d'intesa con la Repubblica di San Marino – del DM 24/12/1993 al fine di introdurre la fatturazione in modalità elettronica. Si ritiene tuttavia opportuno (anche per non creare conflitti con l'autorizzazione comunitaria in deroga di aprile 2018) che l'adempimento rimanga facoltativo in quanto relativo a rapporti con non stabiliti.

Fatturazione elettronica, esterometro e Intrastat

Lo spesometro generalizzato (quello semestrale) è stato eliminato per le operazioni effettuate dal 2019 ma la versione mensile circoscritta alle fatture (analogiche) emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti (esterometro) appesantisce eccessivamente l'operatività degli operatori. Dodici spesometri (a cui peraltro vanno aggiunte le 4 nuove scadenze per il versamento del bollo delle e-fatture) sono troppi e la scadenza è ingestibile. Si apprezza pertanto che nel DDL semplificazioni (1074 Ruocco) sia stato inserito un emendamento volto a introdurre la periodicità trimestrale ma rimane il problema di una gestione entro la fine del mese successivo che risulta operativamente troppo ravvicinata per la gran parte degli operatori.

A tal riguardo Confimi Industria chiede un ripensamento "calibrato" della periodicità. Considerato che i più non saranno interessati dallo sfruttamento (per le operazioni dal 2020) delle comunicazioni Li.Pe e della dichiarazione Iva precompilate dall'AdE (art. 4 D.Lgs 127/2015) una possibile soluzione potrebbe essere – quantomeno in una prima fase - quella di consentire la facoltà di presentare i dati dell'esterometro una sola volta all'anno.

Il tutto in attesa di implementare le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dello spesometro con nomenclatura combinata delle merci e codice CPA servizi da agganciare agli articoli al fine di favorire una spontanea gestione rispettivamente "giornaliera" e mensile dei citati adempimenti. Tali accorgimenti (e pochi altri) potrebbero infatti consentire attraverso la fattura elettronica attiva (con l'accorgimento del codice destinatario XXXXXXXX) di evitare non solo l'esterometro (come già prevede il provvedimento AdE del 30/4/2018) ma anche degli elenchi Intra 1. L'Istat, in questi casi, potrebbe quindi ricevere i dati dall'AdE anche ben prima delle attuali scadenze. Dal lato acquisti, invece, non potendo attualmente pretendere fattura elettronica dal fornitore comunitario, l'esterometro integrato potrà egualmente garantire la sostituzione degli Intra 2 unificando quindi (per i mensili) i due adempimenti in uno soltanto. Al fine di favorire l'attuazione in tempi ragionevoli di tale processo **si invita pertanto il Governo ad introdurre una specifica norma primaria in tal senso.**

Aprile 2019